

## COMUNE DI CEFALÙ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

### *Settore Controllo Ambientale*

Tel. 0921/420294 - Fax. 0921/921639 – Pec: [protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it](mailto:protocollo@pec.comune.cefalu.pa.it)  
e mail: [servambiente@comune.cefalu.pa.it](mailto:servambiente@comune.cefalu.pa.it)

# AVVISO

## **OGGETTO: LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2014, N. 10 – NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO – COMUNICAZIONE PRESENZA AMIANTO.**

Si porta a conoscenza della cittadinanza che la Regione, in attuazione del Piano Nazionale Amianto 2013, ha emanato la Legge Regionale 29 aprile 2014, n. 10, pubblicata sul S.O. della G.U.R.S. del 09/05/2014, la quale, all'art. 5 comma 3, recita espressamente: *“Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto”*.

Peraltro, con circolare della Presidenza della Regione Siciliana pubblicata nella GURS – Parte I del 29.01.2016, è stato ulteriormente sollecitato ai comuni di dare attuazione a quanto disposto dalla normativa innanzi citata e di dare seguito con immediatezza a quanto dalla stessa prescritto.

Stante quanto premesso ed ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della suddetta Legge Regionale, **i privati proprietari dei siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati alla compilazione della scheda di autonotifica scaricabile dal sito internet del Comune.**

La suddetta scheda dovrà essere **compilata in duplice copia ed inviata entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso **al Comune di Cefalù ed alla sede dell'A.R.P.A.** territorialmente competente (Via Nairobi, 4 – 90100 Palermo) o a mezzo PEC ([arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it](mailto:arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it)).

Si avvertono i cittadini che le eventuali violazioni degli obblighi di autonotifica determinano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 n. 257, che vanno da un minimo di € 2.582,28 ad un massimo di € 5.164,57.

**Il Responsabile del Settore Controllo Ambientale  
f.to Dott.ssa Concetta Maria Di Fatta**